

WIA WAS

rassegna sistematica
di giurisprudenza 2009-2020

VIA

valutazione di impatto ambientale

VAS

valutazione ambientale strategica

rassegna sistematica di giurisprudenza
2009-2020

Abstract: rassegna, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali, seguite dagli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono, in materia di **valutazione di impatto ambientale** e di **valutazione ambientale strategica**, elaborate dalla redazione delle riviste telematiche di Exeo Edizioni, appartenenti agli anni dal 2009 al 2020.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2020 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: settembre 2020 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-295-6 - codice: JRE163 - nic: 374 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 RDC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

approvazione dei piani di bacino, prevede espressamente l'espletamento della VAS in un momento immediatamente successivo all'adozione dello strumento di pianificazione. Inoltre, tenendo presente le disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione di una variante al piano regolatore, l'effettuazione della VAS ante adozione comporterebbe che la consultazione del pubblico interessato, o delle autorità con competenza ambientale nella verifica di assoggettabilità, debba avvenire già dopo l'emanazione delle direttive, in un momento in cui è sicuramente impossibile operare un'esaustiva valutazione ambientale degli effetti cumulativamente indotti da un piano che di fatto non esiste ancora. La procedura seguita dal Comune di Cervignano del Friuli, pertanto, appare corretta e conforme al dettato comunitario. Nel corso della predisposizione della proposta di piano, è stato elaborato il rapporto ambientale preliminare, reso conoscibile all'atto dell'adozione. E' stata, quindi, svolta la procedura di verifica di assoggettabilità, con consultazione delle autorità competenti in materia ambientale in epoca precedente all'approvazione e, in ragione del parere contrario reso dall'organo competente, si è proceduto all'approvazione dello strumento urbanistico. I motivi di ricorso 5, 9, 12 e 20, comprensivi dell'eccezione pregiudiziale comunitaria, pertanto, vanno respinti.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> AMBITO DI APPLICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6438 del 26/09/2019 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: Per effetto del d.lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione dei piani in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione.

Estratto: «15. Si appalesano infine fondate anche le censure con le quali gli appellanti hanno stigmatizzato la mancata sottoposizione alla VAS delle varianti nn. 8 e 12. Al riguardo, è incontestato che si tratta di varianti "strutturali" (ovvero generali) e che, per la loro stessa natura, in quanto estese all'intero territorio comunale, rientrano tra quelle soggette obbligatoriamente a tale incombenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Le parti resistenti, al riguardo, si sono limitate ad invocare la circostanza che, in base agli originari articoli 22 e 52 d.lgs. n. 152 del 2006, la normativa inerente alla VAS non era applicabile agli strumenti di pianificazione i cui procedimenti fossero stati avviati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore. In punto di fatto va tuttavia precisato che il progetto definitivo delle suddette varianti è stato adottato dal Comune con delibera n. 4 del 29 marzo 2011. In ogni caso, la giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito, quali siano le condizioni di applicabilità temporale delle due diverse discipline dettate dal legislatore per regolamentare la VAS (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2755 del 2011). Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che, per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento

della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione. La giurisprudenza di questo Consiglio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 11 in argomento, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3645 del 2014,). In sintesi: - una disciplina in ordine alla assoggettabilità alla VAS è vigente nell'ordinamento interno sin dal 31 luglio 2007; - la nuova regolamentazione, più stringente, del 2008 detta nuove disposizioni transitorie, che non disciplinano più l'ipotesi che il subprocedimento sia stato precedentemente avviato, ed abroga contestualmente la precedente disciplina transitoria; - la nuova regolazione fa assumere rilievo centrale alla approvazione, ricollegando l'annullabilità alla mancata sottoposizione dei provvedimenti amministrativi alla VAS (in termini, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 4471 del 2017),»

CORTE COSTITUZIONALE n.118 del 16/05/2019 - Relatore: Luca Antonini - Presidente: Giorgio Lattanzi

Sintesi: È costituzionalmente illegittima la norma regionale che consente di non sottoporre né a VAS né alla verifica di assoggettabilità i piani urbanistici di dettaglio (PUD) che determinino modifiche non costituenti variante del PRG vigente.

Sintesi: È costituzionalmente illegittima la norma regionale che esclude in via generale e astratta dalla disciplina della VAS un'intera categoria di varianti al PRG che invece, in base alla normativa statale (in particolare al d.lgs. n. 152 del 2006), vanno sottoposte alla verifica di assoggettabilità, sulla base del criterio della produzione di impatti significativi sull'ambiente.

Estratto: «2.- Le prime due questioni attengono al rapporto tra la disciplina statale e quella regionale nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). L'una riguarda l'art. 3 della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2018, che inserisce l'art. 12-bis (rubricato «[v]alutazione ambientale strategica») nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), il quale, secondo il ricorrente, ridurrebbe il livello di tutela ambientale stabilito dall'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto consentirebbe di escludere dalla valutazione ambientale i piani urbanistici di dettaglio (PUD) anche quando contengono modifiche minori ai piani sovraordinati, qualificate dalla legislazione regionale come «modifiche non costituenti variante». L'altra concerne l'art. 9 della medesima legge regionale che, nel sostituire l'art. 16

della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 1998, stabilisce, al comma 1 di quest'ultimo articolo, che «[I]e varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS», così introducendo casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VAS e alla VAS non previsti dalla legislazione statale, dal momento che, ad avviso del ricorrente, le varianti non sostanziali rientrerebbero senza dubbio tra le modifiche minori ai piani per le quali l'art. 6, commi 2, lettera a), e 3, cod. ambiente prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VAS. In tutti e due i casi risulterebbe, quindi, violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 2.1.– Le questioni sono entrambe fondate. Il comma 2, lettera a), dell'art. 6 cod. ambiente prevede una generalizzata e obbligatoria sottoposizione a VAS di tutti i piani elaborati nei settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, mentre il successivo comma 3 ne ipotizza una possibile esclusione, per le modifiche minori e in relazione a quei piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ma solo all'esito di un giudizio dell'autorità competente che valuti l'assenza di impatti significativi sull'ambiente. Il successivo art. 12 dello stesso cod. ambiente, infatti, struttura un articolato procedimento tra autorità procedente e autorità competente diretto a verificare se il piano possa avere impatti significativi sull'ambiente; il suddetto giudizio rimane necessario anche nell'ipotesi prevista dal comma 6 del medesimo articolo (modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente a verifica di assoggettabilità o a VAS), pur se limitato ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. Tali disposizioni del codice dell'ambiente configurano un complesso normativo idoneo a vincolare la potestà legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Se, da un lato, infatti, la VAS, «disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia "tutela dell'ambiente" [...], di competenza esclusiva dello Stato» (sentenza n. 58 del 2013), le disposizioni citate, dall'altro, sono configurabili anche come norme fondamentali delle riforme economico-sociali, sia per il loro contenuto riformatore, sia per la loro attinenza a un bene comune, quale è quello ambientale, di primaria importanza per la vita sociale ed economica (sentenze n. 198 del 2018, n. 164 del 2009 e n. 378 del 2007). Anche la competenza legislativa primaria regionale in tema di «tutela del paesaggio», prevista dall'art. 2, lettera q), dello statuto reg. Valle d'Aosta, ne risulta quindi, in ogni caso, vincolata, posto che questa deve essere esercitata nel «rispetto» delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». 2.2.– Entrambe le disposizioni impugnate, invece, contraddicono tale vincolo. È preliminare considerare che le modifiche introdotte dal legislatore regionale hanno mutato la sedes materiae della disciplina in tema di VAS riferita ai piani urbanistici. Nella sistematica dell'ordinamento regionale la disciplina delle valutazioni ambientali dei piani e progetti urbanistici era, infatti, in precedenza specificamente contenuta nella legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009). Con le impugnate disposizioni, invece, la disciplina della VAS relativa ai piani è stata trasferita nella legge

PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> FASE DI ATTIVAZIONE - ADOZIONE O APPROVAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.6438 del 26/09/2019 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 4 del 2008, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale degli stessi, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive.

Sintesi: La VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, quindi è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione dei piani, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.

Estratto: «15. Si appalesano infine fondate anche le censure con le quali gli appellanti hanno stigmatizzato la mancata sottoposizione alla VAS delle varianti nn. 8 e 12. Al riguardo, è incontestato che si tratta di varianti "strutturali" (ovvero generali) e che, per la loro stessa natura, in quanto estese all'intero territorio comunale, rientrano tra quelle soggette obbligatoriamente a tale incombenza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006. Le parti resistenti, al riguardo, si sono limitate ad invocare la circostanza che, in base agli originari articoli 22 e 52 d.lgs. n. 152 del 2006, la normativa inerente alla VAS non era applicabile agli strumenti di pianificazione i cui procedimenti fossero stati avviati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore. In punto di fatto va tuttavia precisato che il progetto definitivo delle suddette varianti è stato adottato dal Comune con delibera n. 4 del 29 marzo 2011. In ogni caso, la giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito, quali siano le condizioni di applicabilità temporale delle due diverse discipline dettate dal legislatore per regolamentare la VAS (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2755 del 2011). Per quanto qui interessa, è sufficiente ricordare che, per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione. La giurisprudenza di questo Consiglio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 11 in argomento, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3645 del 2014,). In sintesi: - una disciplina in ordine alla assoggettabilità alla VAS è vigente nell'ordinamento interno sin dal 31 luglio 2007; - la nuova regolamentazione, più stringente, del 2008 detta nuove disposizioni transitorie, che non disciplinano più l'ipotesi che il subprocedimento sia stato precedentemente avviato, ed abroga contestualmente la precedente disciplina transitoria; - la nuova regolazione fa assumere rilievo centrale alla approvazione, ricollegando l'annullabilità alla mancata sottoposizione dei provvedimenti amministrativi alla VAS (in termini, Cons. St., sez. IV, sentenza n. 4471 del 2017),»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3189 del 17/05/2019 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: La procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.

Sintesi: E' corretta l'acquisizione della VAS (anche solo) prima della approvazione del piano ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui la VAS, ai fini della validità del piano, deve intervenire prima della sua approvazione.

Estratto: «- transitando al merito di tale rilievo se ne palesa la fondatezza, risultando corretta l'acquisizione della VAS (anche solo) prima della approvazione del piano ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006, secondo cui la VAS, ai fini della validità del piano, deve intervenire prima della sua approvazione, così come avvenuto nel caso di specie; - questo Consiglio, in ordine alla tempistica che deve caratterizzare l'acquisizione della VAS nel corso del procedimento formativo dello strumento urbanistico, ha infatti avuto modo di rilevare che "il D.Lgs. n. 152 del 2006 si limita a disporre che la VAS sia effettuata anteriormente all'approvazione del piano cui la stessa afferisce e non esclude che ciò possa avere luogo in prossimità dell'approvazione del piano medesimo e non in un momento coevo all'adozione dello stesso; si rammenta peraltro che, di recente, la giurisprudenza si è spinta a prospettare una tesi specularmente contraria a quella sostenuta dalla odierna appellante (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2017, n. 4471, ma si veda pure sez. IV 2014 n. 3645) affermando il principio per cui "ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al

momento dell'adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3311);- inoltre, va rilevato che la VAS, nel caso di specie, è stata acquisita già in data 24 novembre 2011 (data in cui il parere VAS del 7 novembre 2011 è stato acquisito al protocollo del Comune) ossia addirittura prima dell'adozione del PSC, intervenuta il 29 novembre 2011;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3311 del 01/06/2018 - Relatore: Fabio Taormina - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: Il d.Lgs.152/2006 si limita a disporre che la VAS sia effettuata anteriormente all'approvazione del piano cui la stessa afferisce e non esclude che ciò possa avere luogo in prossimità dell'approvazione del piano medesimo e non in un momento coevo all'adozione dello stesso.

Estratto: «5. Quanto alla doglianza incentrata su asseriti vizi della procedura VAS essa è: I) in via assorbente, inammissibile atteso che non è contestato che gli asseriti vizi della procedura VAS non hanno comunque riguardato il compendio di proprietà della fondazione e la contestata destinazione di verde strutturato a livello paesistico puntuale: una volta accertato che la vas è stata effettuata e che quindi non si verte in una fattispecie di assoluta mancanza della stessa, la parte appellante non ha legittimazione a contestare il quomodo di effettuazione della stessa in quanto dal procedimento suddetto non ne è disceso alcun pregiudizio a suo carico (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2013, n. 4248 “le censure inerenti il procedimento di v.a.s. sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante specifichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall'inosservanza delle norme sul procedimento; in altri termini non deve trattarsi di una doglianza meramente strumentale ma sostanziale, visto che il generico interesse ad un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell'Amministrazione è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del "quisque de populo"); II) per scrupolo di completezza, si evidenzia comunque che l'impianto della predetta censura non appare neppure condivisibile in quanto, con riferimento al momento della effettuazione di tale indagine ambientale in quanto il d.Lgs.152/2006 si limita a disporre che la VAS sia effettuata anteriormente all'approvazione del piano cui la stessa afferisce e non esclude che ciò possa avere luogo in prossimità dell'approvazione del piano medesimo e non in un momento coevo all'adozione dello stesso; si rammenta peraltro che, di recente, la giurisprudenza si è spinta a prospettare una tesi specularmente contraria a quella sostenuta dalla odierna appellante (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2017, n. 4471, ma si veda pure sez. IV 2014 n. 3645) affermando il principio per cui “ai sensi dell'art. 11, d.lg. 16 gennaio 2008, n. 4, la procedura di VAS — quale passaggio endoprocedimentale — non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica

dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.3310 del 01/06/2018 - Relatore: Fabio Taormina -
Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: La procedura di VAS non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive.

Sintesi: Dal momento che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.

Estratto: «4. Quanto alla doglianza incentrata su asseriti vizi della procedura VAS essa è: I) in via assorbente, inammissibile atteso che non è contestato che gli asseriti vizi della procedura VAS non hanno comunque riguardato il compendio di proprietà delle appellanti: una volta accertato che la vas è stata effettuata e che quindi non si verte in una fattispecie di assoluta mancanza della stessa, la parte appellante non ha legittimazione a contestare il quomodo di effettuazione della stessa in quanto dal procedimento suddetto non ne è disceso alcun pregiudizio a suo carico (Consiglio di Stato, sez. IV, 22/08/2013, n. 4248 "le censure inerenti al procedimento di v.a.s. sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante specifichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall'inosservanza delle norme sul procedimento; in altri termini non deve trattarsi di una doglianza meramente strumentale ma sostanziale, visto che il generico interesse ad un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell'Amministrazione è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del "quisque de populo"). II) ad ogni modo, si evidenzia che l'impianto della predetta censura non appare neppure condivisibile in quanto, con riferimento al momento della effettuazione di tale indagine ambientale, il d.Lgs.152/2006 si limita a disporre che la VAS sia effettuata anteriormente all'approvazione del piano cui la stessa afferisce e non esclude che ciò possa avere luogo in prossimità dell'approvazione del piano medesimo e non in un momento coevo all'adozione dello stesso; addirittura, di recente, la giurisprudenza si è spinta a prospettare una tesi specularmente contraria a quella sostenuta dalla odierna appellante (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2017, n. 4471, ma si veda pure sez. IV, n. 3645 del 2014) affermando che "ai sensi dell'art. 11, d.lg. 16 gennaio 2008, n. 4, la procedura di VAS —

quale passaggio endoprocedimentale — non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma, ma essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive; atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4471 del 26/09/2017 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: La VAS deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano, in quanto il d. lgs. n. 4 del 2008 ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11, comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione.

Sintesi: La procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma; invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive.

Sintesi: Aatteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.

Estratto: «6.7. Altra fondamentale disposizione della novella operata nel 2008 è l'art. 11. Per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione (Cons. Stato, sez. IV, n. 43 del 2014).La giurisprudenza di questo Consiglio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 11 in argomento, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del

varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (sez. IV 2014 n. 3645).»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> REGIME TRANSITORIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4471 del 26/09/2017 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

Sintesi: Il comma 2-ter dell'art. 35 d.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che le procedure di VAS, avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto correttivo del 2008, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, va interpretato nel senso che vanno concluse ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua formulazione originaria e, quindi, possono proseguire sulla base della disciplina previgente della stessa VAS (meno stringente da quella innovata nel 2008) applicabile dal luglio del 2007, essendo il d.lgs. n. 152 del 2006 entrato in vigore, per effetto di proroghe, alla data del 31 luglio 2007.

Sintesi: Per l'ipotesi che il sub-procedimento di VAS non sia stato attivato prima del d.lgs n. 4 del 2008, e non vengano in rilievo norme regionali, vale la nuova disciplina prevista con tale decreto correttivo del 2008.

Estratto: «6.5. In particolare, come detto, l'art. 35, del decreto correttivo n. 4 del 2008, in vigore dal febbraio del 2008, ha introdotto una disposizione transitoria nuova, contestualmente con l'abrogazione dell'art. 52, che dettava pure regole transitorie. Sulla base della giurisprudenza di questo Consiglio richiamata, il comma 2-ter dell'art. 35, nella parte in cui prevede che le procedure di VAS, avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto correttivo del 2008, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, va interpretato nel senso che vanno concluse ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua formulazione originaria e, quindi, possono proseguire sulla base della disciplina previgente della stessa VAS (meno stringente da quella innovata nel 2008) applicabile dal luglio del 2007, essendo il d.lgs. n. 152 del 2006 entrato in vigore, per effetto di proroghe, alla data del 31 luglio 2007. 6.6. Dalla norma transitoria suddetta (comma 2-ter) emerge, anche, che essa riguarda solo i procedimenti nei quali il subprocedimento della VAS sia stato attivato precedentemente. Mentre, nulla dispone per l'ipotesi che il sub-procedimento non sia stato attivato. Conseguente che, qualora – come nella specie – non vengano in rilievo norme regionali (commi 1 e 2), vale la nuova disciplina prevista con il decreto correttivo n. 4 del 2008.»

successivo sub procedimento di rilascio della concessione demaniale. Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito deve, in definitiva, essere respinta in quanto dal decreto impugnato discendono effetti incidenti in via esclusiva sul territorio della Regione Molise.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> AREE URBANE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4246 del 05/07/2010 - Relatore: Vito Poli - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: Ai fini della V.I.A. non può essere utilizzata la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada.

Estratto: «10.2. Tanto premesso, la sezione osserva che gli elementi documentali versati in atti (incluso per certi aspetti l'accertamento operato in sede di verifica), consentono di definire con precisione le caratteristiche dell'area considerata ai fini della v.i.a., e cioè se essa possa connotarsi come area urbana edificata in modo compatto e continuo (id est, area urbana consolidata), ovvero come area di sviluppo in espansione, avuto altresì riguardo alla incidenza della “interruzione” rappresentata dal corso del Mincio; purché sia chiaro che il giudizio in questione non deve essere sviluppato secondo i parametri propri della scienza urbanistica ovvero della disciplina della circolazione dei veicoli. Erroneamente la verifica ha utilizzato proprio questi elementi di giudizio per considerare l'area in questione avulsa da un contesto urbano più ampio. In particolare è eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi che si è dianzi sintetizzato, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalare la diversa connotazione giuridica rispetto all'analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di v.i.a. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560).»

Sintesi: Ai fini della qualificazione della zona in termini di area urbana e di conseguente assoggettabilità a v.i.a., è irrilevante che la destinazione urbanistica dell'area preveda l'espansione residenziale, ovvero che non siano presenti sul suolo opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Estratto: «Non appare pertanto abnorme o manifestamente illogica o sviata la decisione del comune di negare i permessi edilizi, mancando la verifica di compatibilità, sulla scorta di quanto previsto dal più volte menzionato art. 1, co. 6, se rettamente interpretato l'Allegato tecnico B; il carattere consolidato dell'area è tale se riguardato sotto il profilo che conserva ancora tratti di autonoma valenza ambientale, storica, paesaggistica; pur trattandosi di area racchiusa in zone di territorio che la rendono, ai fini della disciplina dettata in materia di v.i.a., una sorta di “ponte” fra il centro storico – ubicato oltre il fiume, e gli altri agglomerati ubicati alle sue spalle. E' dunque irrilevante che la destinazione urbanistica dell'area – zona C

– preveda l’espansione residenziale, ovvero che non siano presenti sul suolo opere di urbanizzazione primaria o secondaria.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> COMPETENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3107 del 23/05/2011 - Relatore: Roberto Garofoli - Presidente: Rosanna De Nictolis

Sintesi: L’assegnazione della competenza in tema di v.i.a. al dirigente di più alto livello che s’occupi pure delle infrastrutture e della mobilità, oltre ad essere espressione della potestà organizzatoria e statutaria della Regione, non pare irragionevole se si considera la natura complessa e trasversale delle funzioni pubbliche in tema d’ambiente.

Estratto: «5.8. Non meritano condivisione, ancora, le censure relative al segmento procedimentale svoltosi al livello regionale, in specie riguardanti da un lato le modalità seguite nel condurre l’inchiesta pubblica ex art. 18, co. 3, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, dall’altro, l’assunta violazione dell’art. 5, co. 1, della stessa legge regionale laddove dispone che la Commissione regionale VIA debba essere presieduta dal segretario regionale competente in materia ambientale. Per quel che attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA. Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 5, co. 1, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, desunta dalla circostanza dell’affidamento della presidenza della Commissione regionale VIA al Segretario generale infrastrutture e mobilità della Regione Veneto, è appena il caso di osservare, in linea con quanto condivisibilmente sostenuto nella sentenza gravata, che l’assegnazione della competenza in tema di VIA al dirigente di più alto livello che s’occupi pure delle infrastrutture e della mobilità, oltre ad essere espressione della potestà organizzatoria e statutaria della Regione, non pare irragionevole se si considera la natura complessa e trasversale delle funzioni pubbliche in tema d’ambiente.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DIFFERENZA CON V.A.S.

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.433 del 02/05/2017 - Relatore: Maria Grazia D’Alterio - Presidente: Angelo Scafuri

Sintesi: Ove venga in rilievo una variante relativa alla localizzazione di una singola opera, la valutazione ambientale richiesta sarà limitata alla verifica dell’entità del suo impatto specifico rispetto al contesto circostante, da svolgersi nell’ambito dell’eventuale procedimento di V.I.A., senza implicare anche valutazioni di impatto strategico condotte invece su più ampia scala.

Estratto: «7.1.3 Non coglie nel segno nemmeno l’ulteriore doglianza relativa alla omessa attivazione della procedura di V.A.S.. Nel merito della questione problematica qui

tratteggiata, va rilevato che l'esclusione dal ricorso alla predetta procedura risulta invero desumibile già sotto il profilo dell'interpretazione sistematica della normativa invocata dalla stessa parte ricorrente, a partire dalla ratio della V.A.S., che, come noto, è finalizzata alla soluzione da parte delle amministrazioni preposte alla redazione di piani e programmi di problemi connessi con gli impatti strategici, da valutarsi su più ampia scala geografica e nel loro complesso, onde consentire l'integrazione delle relative previsioni di piano con considerazioni specificamente ambientali. È chiaro, dunque, che ove venga in rilievo, come nel caso di specie, una variante relativa alla localizzazione di una singola opera, la valutazione ambientale richiesta sarà limitata alla verifica dell'entità del suo impatto specifico rispetto al contesto circostante, da svolgersi nell'ambito dell'eventuale procedimento di V.I.A., senza implicare anche valutazioni di impatto strategico condotte invece su più ampia scala (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 975; Tar Toscana, 28 settembre 2016, n. 187). Peraltro, per espressa previsione legislativa, le possibili interferenze tra aspetti pianificatori e progettuali che si verifichino in sede di approvazione di progetti comportanti varianti allo strumento urbanistico, non necessariamente conducono alla procedura di V.A.S.: invero, ai sensi dell'art. 6, comma 12, D.lgs n. 152/2006 [comma introdotto dall'articolo 2, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, e art. 3, comma 7 legge Regione Puglia n. 44/2012] "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.". In tal senso converge anche una specifica disposizione regionale di analogo tenore (art. 3, comma 7 legge Regione Puglia n. 44/2012), per cui "Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.". In conclusione, avendo l'autorizzazione unica ex art. 208 D.lgs n. 152/2006 di cui alla gravata determina n. 3653/2015 effetto di variante particolare, riferita ad una singola opera (ex art. 208, comma 6, D.lgs n. 152/2006), la V.A.S. - in applicazione degli artt. 6, comma 12, D.lgs n. 152/2006 e 3, comma 7 L.R. n. 44/2012 - non risultava necessaria.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.975 del 26/02/2015 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: La valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Sintesi: La V.A.S. concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dalla P.A.; la V.I.A. concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele.

non assoggettabilità a VIA dell'opera in questione) sono stati comunque acquisiti ex post a sanatoria (che peraltro rappresenta un principio generale del diritto amministrativo) e pertanto in relazione a dette censure i ricorrenti risultano essere carenti di interesse al ricorso; inoltre le violazioni procedurali (difetto di competenza del Comune; errori procedurali asseritamente posti in essere dalla Provincia di Bari e dal Comune di Locorotondo) che i ricorrenti contestano non hanno inciso sull'esercizio del diritto di difesa da parte degli stessi, diritto di difesa che si è potuto pienamente esplicare nel corso del menzionato procedimento amministrativo. Di conseguenza anche rispetto a dette censure i Perrini sono privi di interesse al ricorso. Come evidenziato sul punto da T.A.R. Lombardia Brescia, 23 aprile 2002, n. 800 in una fattispecie analoga "Costituisce un mero vizio formale, di per sé inidoneo ad incidere sulla legittimità del provvedimento di diniego di concessione edilizia, nel caso di specie oggetto di impugnazione, l'inversione procedimentale in base alla quale la Commissione igienico-edilizia abbia espresso il proprio parere solo dopo l'intervenuta adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad opera dell'Autorità Comunale." Inoltre va sottolineato che la Provincia di Bari nell'atto impugnato (rectius determinazione n. 313 del 10.11.2008 in ordine alla non assoggettabilità a VIA dell'opera in questione) correttamente fa menzione della circonvallazione tra Via Martina Franca e Via Fasano (vale a dire la circonvallazione lato est) e pertanto si deve ritenere che il Dirigente del Servizio della Provincia nell'adottare il predetto provvedimento fosse ben consapevole delle valutazioni tecniche che andava ad esprimere in quella sede che, non essendo affette da macroscopiche illegittimità o incongruenze manifeste, non possono essere sindacate da questo Collegio. A tal riguardo si è espresso Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316: "In tema di valutazione dell'impatto ambientale il potere della amministrazione, più che da vera e propria discrezionalità amministrativa, appare caratterizzato da discrezionalità tecnica. Il giudice non può naturalmente sostituire la propria valutazione tecnica alla valutazione tecnica dell'amministrazione, dovendo il proprio sindacato sulle regole tecniche esercitarsi soprattutto in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste anche se senza alcuna aprioristica limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che, lungi dall'essere in via di principio insindacabile, è suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, da parte del giudice amministrativo, sia per vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria, sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche."»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DURATA

CORTE COSTITUZIONALE n.246 del 24/10/2013 - Relatore: Paolo Grossi - Presidente: Gaetano Silvestri

Sintesi: I termini di cui all'art. 26, co. 6, D. Lgs. 152/2006 si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008.

Sintesi: L'art. 26, co. 6, D. Lgs. 152/2006 – nel porre la regola della realizzazione entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione – tiene, pur sempre, conto delle «caratteristiche del progetto» perché possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo

contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata.

Estratto: «4.– La questione non è fondata. 4.1.– Il ricorrente deduce che la censurata proroga ulteriore della attività estrattiva rispetto ai termini biennali previsti dall'art. 8, comma 4, della legge reg. n. 2 del 2000 e dall'art. 4, comma 1, della legge reg. n. 9 del 2010, consentirebbe l'attività di estrazione di materiale di scavo senza la prescritta autorizzazione ambientale. Ed osserva che – se è ammissibile sottrarre alla procedura di VIA quei rinnovi di autorizzazione per progetti estrattivi autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale ovvero di una verifica di assoggettabilità a VIA – ciò, tuttavia, non potrebbe avvenire nel caso in cui l'originaria autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e la conseguente autorizzazione all'esercizio risultino rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della normativa nazionale in esame, di recepimento della disciplina comunitaria. 4.2.– Dalla analisi della copiosa normativa regionale in materia di cave e relative procedure di VIA, ovvero di verifica di assoggettabilità, tali doglianze risultano frutto di una erronea premessa interpretativa. Preliminarmente, si sottolinea come non sia affatto in discussione che la potestà legislativa residuale spettante alla Regione resistente in materia di cave (ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.) trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., di disciplinare l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Regione sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di incrementare eventualmente i livelli della tutela ambientale, allorquando «essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (sentenze n. 145 del 2013, n. 66 del 2012 e n. 225 del 2009). Ciò premesso, va rilevato che la Regione Umbria ha dato attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), con la legge della Regione Umbria 9 aprile 1998, n. 11 (Norme in materia di impatto ambientale), entrata in vigore il 23 aprile 1998, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12. Da tale data, i progetti relativi ad attività di cava sono sottoposti a procedura di VIA, ovvero a verifica di assoggettabilità, anche secondo quanto disposto successivamente dalla legge della Regione Umbria 16 febbraio 2010, n. 12, recante «Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni», che nell'abrogare la legge reg. n. 11 del 1998, ne ha mantenuto il contenuto precettivo conformandolo ed aggiornandolo anche alle sopravvenute norme statali in materia di tutela ambientale. 4.3.– A tale normativa regionale si aggiunge e si correla quella specificamente riguardante la disciplina delle attività di cava – originariamente posta dalla legge della Regione Umbria 8 aprile 1980, n. 28 (Coltivazione di cave e torbiere), integrata dalla legge della Regione Umbria 26 aprile 1985, n. 27 (Norme transitorie per l'esercizio delle attività di cava e integrazione della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28) – di cui alla legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) come successivamente modificata ed integrata. In particolare, la legge della Regione Umbria 29

assoggettabilità), anch'essa espressamente prevista (dall'art. 7, comma 5), quale condizione per la definizione del procedimento per l'approvazione del relativo progetto. 4.5.– D'altronde, va ritenuta in sé non censurabile la scelta del legislatore regionale (in una materia di competenza residuale) di disporre una mera posticipazione della durata dell'autorizzazione, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, in considerazione della «crisi economica congiunturale che ha portato a drastiche riduzioni nella produzione di materiali considerato anche l'attuale periodo di contrazione del mercato» (come evidenziato nei lavori preparatori). Questa si configura quale scelta che non contrasta con quanto disposto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, né con i principi della direttiva n. 85/337/CEE. Rilevato, infatti che (per espressa previsione) i termini di cui al richiamato comma 6 dell'art. 26 si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), va comunque sottolineato che tale norma – nel porre la regola della realizzazione entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione – tiene, pur sempre, conto delle “caratteristiche del progetto” perché possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale debba essere reiterata. Non si tratta, quindi, né di una proroga automatica atta ad eludere l'osservanza nell'esercizio della attività di cava della normativa di VIA (come nel caso della sentenza n. 67 del 2010), né di un rinnovo, anch'esso non autorizzabile, in virtù di quanto disposto dalla legislazione regionale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA (v. in tal senso, sentenza n. 114 del 2012), ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività già autorizzate. 4.6.– Tale assetto normativo risulta dunque rispondente ai livelli di tutela ambientale perseguita dal d.lgs. n. 152 del 2006, in coerenza con la salvaguardia dello “effetto utile” (sentenza n. 67 del 2010) perseguito dalla direttiva comunitaria n. 85/337/CE (di cui la normativa statale costituisce attuazione), e quindi le norme censurate non vulnerano nessuno dei parametri evocati dal ricorrente.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.5294 del 17/10/2012 - Relatore: Marco Buricelli - Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: La v.i.a. negativa non determina l'automatico diniego di autorizzazione, posto che la valutazione negativa può essere superata con determinate procedure e con adeguata motivazione.

Sintesi: La v.i.a. positiva non è idonea a esprimere un giudizio definitivo sull'intervento, reso possibile solo dal rilascio dell'autorizzazione.

Estratto: «4.3.- Premesso quanto sopra, considerato che l'appello va respinto e la sentenza di improcedibilità confermata, si può fare a meno di prendere in esame l'accezione di

“inammissibilità del ricorso per difetto di “legitimatío ad causam” e carenza di interesse” in capo al Comune, sollevata in via preliminare dalla difesa regionale al p. A.1. della memoria Reg. T. 27.3.2012. Si è già visto che il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse essenzialmente sul rilievo per cui il Comune ha impugnato gli atti presupposti (vale a dire le deliberazioni GRT nn. 453/06 e 454/06 recanti, rispettivamente, l’approvazione del protocollo di intesa tra Regione e Sol e la pronuncia favorevole circa la compatibilità ambientale dell’impianto suddetto), ma ha ommesso di impugnare il provvedimento finale del procedimento, ossia la determinazione regionale di rilascio della concessione mineraria. Da questa inconfutabile circostanza il TAR ha fatto discendere la conseguenza giuridico –processuale della improcedibilità del ricorso considerando l’eventuale annullamento giudiziale della pronuncia di compatibilità ambientale non idoneo a spiegare effetti direttamente caducanti nei confronti della concessione mineraria, non impugnata dal Comune (non rilevando, a questo fine, l’intervento “ad adiuvandum” proposto dal Comune “in altro giudizio pendente, separatamente promosso avverso il decreto di concessione mineraria da alcuni soggetti privati davanti (al TAR), non potendo l’intervento costituire mezzo per eludere il decorso dei termini decadenziali per l’impugnazione”: così, in modo condivisibile, il TAR; sul divieto di utilizzare l’intervento “ad adiuvandum” come rimedio processuale per aggirare l’intervenuta decadenza dell’azione impugnatoria v. Cons. St., IV, n. 385 del 2011, cui si rinvia anche ai sensi degli articoli 60 e 74 c. p. a.). Più esattamente, il TAR ha rilevato che dall’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso e di annullamento, in particolare, della DGRT n. 454 del 2007 il Comune non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio giacché il bene della vita al quale la stessa Amministrazione ricorrente aspirava –ossia impedire a Sol di dare corso alla attività di coltivazione mineraria- non avrebbe potuto essere conseguito nemmeno nel caso di pronuncia favorevole, ostandovi l’omessa impugnazione della concessione mineraria che, ancorché “claudicante”, avrebbe continuato a produrre i propri effetti (“l’esercizio della contestata attività mineraria sarebbe pur sempre consentito (a Sol) dal provvedimento concessorio” , rimasto inoppugnato –v. pag. 3 sent.). Il TAR ha insomma censurato il fatto che il Comune abbia impugnato gli atti presupposti, vale a dire le DDGRT nn. 453 e 454 del 2007 astenendosi però dall’impugnare il provvedimento finale del procedimento: di qui, l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse posto che il Comune non avrebbe potuto trarre, dalla (eventuale) sentenza di accoglimento del ricorso e di annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale, alcuna utilità, a causa del consolidarsi degli effetti del provvedimento “terminale” non impugnato. A sostegno della propria decisione il TAR ha preso le mosse dai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa sedimentata in tema di invalidità a effetti meramente viziati e a effetti caducanti, secondo cui “in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto consequenziale è affetto da illegittimità derivata, ma resta efficace ove non ritualmente impugnato (giurisprudenza consolidata: di recente v. Cons. St., VI, n. 585 del 2012). La prima ipotesi ricorre nel solo caso in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi. Occorre cioè valutare l’intensità del rapporto di consequenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante qualora detto rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> FUNZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.499 del 25/01/2018 - Relatore: Nicola D'Angelo - Presidente: Vito Poli

Sintesi: L'alterazione dei valori ambientali è ammissibile solo in quanto non vi siano alternative possibili da individuarsi grazie alla procedura di V.I.A..

Estratto: «16. La necessità della valutazione di impatto ambientale non può infatti ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 - b) dell'allegato IV del d. lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW. Il solo esame del progetto in sede di conferenza dei servizi può infatti non essere sufficiente ai fini della peculiare valutazione della necessità di una VIA (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4727). In altre parole, la valutazione prodromica non è astratta, ma si sostanzia in un'analisi articolata, tanto più necessaria nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità; invero:a) per valutare se occorra o meno la valutazione d'impatto ambientale è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36);b) l'alterazione dei valori ambientali è ammissibile solo in quanto non vi siano alternative possibili da individuarsi proprio grazie alla procedura di V.I.A. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246).»

TAR MARCHE n.3 del 02/01/2018 - Relatore: Tommaso Capitanio - Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: L'interesse pubblico che deve essere valutato in sede di V.I.A. è quello relativo alla valutazione costi/benefici fra l'incremento della ricchezza (individuale e collettiva) che l'intervento è idoneo a produrre e l'incidenza pregiudizievole sulle matrici ambientali: questa valutazione nella maggior parte dei casi conduce all'approvazione dei progetti con prescrizioni o stralci, in un numero minore di casi al diniego di approvazione fondato sul fatto che i costi ambientali sono ritenuti superiori ai benefici e comunque non accettabili.

Estratto: «8.1. Con riguardo all'interesse pubblico, si osserva preliminarmente che tale aspetto non attiene alla V.I.A., ma semmai alla V.A.S., perché è in quella sede che è stata esaminata e vagliata favorevolmente la compatibilità ambientale della scelta pianificatoria operata dal Comune di Tavullia.Peraltro, parte ricorrente cade in un evidente abbaglio, nel momento in cui pretende che in sede di V.I.A. si valuti l'interesse pubblico nel senso di cui si parla alle pagine 9 e ss. del ricorso. In effetti, la V.I.A. riguarda indistintamente sia interventi di trasformazione del territorio attuati da soggetti pubblici (per esempio, il progetto per la realizzazione della terza corsia della A14 nel tratto marchigiano è stato sottoposto a V.I.A. statale), sia interventi attuati da soggetti privati (si pensi, per tutti, ai progetti degli impianti a biomasse, che negli ultimi anni sono assurti agli onori delle cronache e che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013 debbono essere sottoposti a V.I.A.). In

entrambi i casi l'interesse pubblico che deve essere valutato in sede di V.I.A. è quello relativo alla valutazione costi/benefici fra l'incremento della ricchezza (individuale e collettiva) che l'intervento è idoneo a produrre e l'incidenza pregiudizievole sulle matrici ambientali. Questa valutazione nella maggior parte dei casi conduce all'approvazione dei progetti con prescrizioni o stralci, in un numero minore di casi al diniego di approvazione fondato sul fatto che i costi ambientali sono ritenuti superiori ai benefici e comunque non accettabili. Quindi non rileva il discorso che parte ricorrente svolge con riguardo all'utilizzo dell'impianto anche da parte del Comune di Tavullia per finalità socio-educative, perché questo è solo un aspetto della complessiva valutazione che lo stesso Comune ha operato nel momento in cui ha adottato la variante urbanistica.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1668 del 29/08/2016 - Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Vincenzo Salamone

Sintesi: Le procedure di V.I.A. si inseriscono all'interno del procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, ma sono pur sempre dotate di autonomia: esse, infatti, sono dirette a tutelare un interesse di carattere generale quale quello attinente all'ambiente.

Estratto: «Le procedure di V.I.A. si inseriscono all'interno del procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, ma sono pur sempre dotate di autonomia. Esse, infatti, sono dirette a tutelare un interesse di carattere generale quale quello attinente all'ambiente. La relativa valutazione ha carattere di definitività ed è già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori e, segnatamente, da parte delle associazioni aventi tra i propri scopi la tutela ambientale (ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 marzo 2013 n. 713; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 giugno 2012 n. 1177). Nel caso di specie, la procedura si svolge in una duplicità di fasi, la prima relativa al progetto preliminare, la seconda diretta all'esame e all'approvazione del progetto definitivo. Dall'esame della disposizioni citate non emerge che l'assoggettamento alla suddetta verifica nella fase anteriore precluda una tale verifica nella fase successiva, in considerazione della rilevanza e peculiarità dell'esame del progetto in tale fase, piuttosto che in quella preliminare.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.975 del 26/02/2015 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: La V.I.A. avviene sulla base della progettazione preliminare ed ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata.

Estratto: «Gli appellanti hanno, invero, impugnato anche la determinazione regionale del 19 luglio 2011, ma il TAR ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale. In questa sede essi stigmatizzano la declaratoria di inammissibilità e sostengono che il progetto non dovrebbe essere escluso dalle valutazioni ambientali poiché interessa una vasta area (oltre 5 ettari) ricompresa in zona costiera di eccezionale bellezza, prevede una volumetria molto superiore a 25.000 mq, contrasta con altri piani gerarchicamente sovraordinati, ed in particolare con il PAI, produce effetti irreversibili. Trattasi di censure che si risolvono nel mero richiamo dei presupposti che rendono necessaria la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del dlgs.

va necessariamente richiamato il principio di proporzionalità. Bisogna cioè considerare che nella specie si sta parlando di un impianto sportivo a cielo aperto, le cui caratteristiche costruttive sono perfettamente compatibili con l'ambiente circostante, visto che: - le piste sono sterrate; - non è previsto l'afflusso di pubblico (e dunque non ci sono incremento di traffico e altri effetti indotti); - gli edifici destinati ad ospitare il museo dedicato a Valentino Rossi e le altre attività di supporto all'attività sportiva sono già esistenti e saranno oggetto di semplice ristrutturazione, con obbligo di rispetto della tipologia architettonica tipica del paesaggio agreste; - sull'area non insistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (come si dirà infra); - gli unici disagi per la popolazione residente nei dintorni sono legati alle emissioni acustiche (e anche di questo si dirà infra). Nel caso di specie, dunque, il principio di proporzionalità si declina nel senso che è legittima l'esenzione dalla V.I.A. con prescrizioni, visto che, in ragione della natura del progetto, l'apertura del procedimento di V.I.A. avrebbe aggravato inutilmente il procedimento, e ciò sempre considerando che in subiecta materia l'amministrazione competente è titolare di un potere discrezionale che è sindacabile solo entro certi limiti.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTO, CONCETTO GENERALE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.398 del 11/03/2011 - Relatore: Francesco Gambato Pispiani - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all'incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.

Sintesi: Ai fini della VIA, il singolo impianto è individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari.

Estratto: «41. L'assunto però non va condiviso, e porta a respingere il motivo in esame. In materia di AIA, la normativa applicabile, di attuazione di una direttiva europea, era, *ratione temporis*, quella del d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme di identico contenuto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto applicabile, l'AIA si rilascia quindi per gli "impianti di cui all'allegato I"; cosa sia un "impianto" è poi spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c), che lo definisce come "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento". Il principio, logico prima che giuridico, è quindi che per ogni "impianto" serva una distinta AIA, e che il concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipenda quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all'incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.42. La giurisprudenza del Consiglio di Stato

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON TITOLO PAESAGGISTICO

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.6997 del 15/07/2013 - Relatore: Stefania Santoleri - Presidente: Linda Sandulli

Sintesi: Non esiste alcuna norma che imponga di acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D. Lgs. 42/2004 in seno al procedimento di v.i.a..

Sintesi: L'acquisizione della valutazione del profilo paesaggistico in seno alla v.i.a. costituisce una semplificazione procedimentale al fine di accelerare la conclusione del procedimento, e riguarda i soli casi in cui la v.i.a. sia in corso: pertanto, - in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo contempli - non può riguardare i casi in cui il procedimento VIA si sia concluso costituendo, altrimenti, un aggravamento procedimentale contrastante con i principi di celerità ai quali risulta informata la materia.

Estratto: «Infine la tesi del Comune secondo cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/04 non avrebbe potuto svolgersi al di fuori del procedimento di VIA non ha alcun fondamento normativo e si appalesa del tutto irragionevole. L'acquisizione della valutazione del profilo paesaggistico in seno alla VIA costituisce una semplificazione procedimentale al fine di accelerare la conclusione del procedimento, e dunque riguarda i soli casi in cui la valutazione di impatto ambientale sia in corso: ne consegue che - in mancanza di una specifica disposizione normativa che lo contempli - non può riguardare i casi in cui il procedimento VIA si sia concluso costituendo, altrimenti, un aggravamento procedimentale contrastante con i principi di celerità ai quali risulta informata la materia. Anche la previsione contenuta nel P.T.P.R. riguarda i soli casi di autorizzazione paesaggistica preventiva e non anche l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04 che concerne l'intervento già realizzato.»

PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON VAS

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.975 del 26/02/2015 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: Nel caso in cui l'approvazione in sede di conferenza localizzata di progetti di opere comporti anche variante allo strumento urbanistico, si intersecano aspetti pianificatori e progettuali e vi è un problema di sovrapposizione tra V.I.A. e V.A.S. che viene risolto dallo stesso legislatore, il quale ha stabilito che in questi casi non sia necessaria la V.A.S. e resti ferma la necessità di esperire la procedura di V.I.A. (art. 6, co. 12, D. Lgs. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 128/2010).

Estratto: «Gli appellanti hanno, invero, impugnato anche la determinazione regionale del 19 luglio 2011, ma il TAR ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto avente ad oggetto un